

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione del regolamento recante: "Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisi di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzioni della cabina di regia della filiera foresta-legno, le modalità di funzionamento della commissione prov forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa viabilità forestale (articoli 31, 32, 65, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11)".

Il giorno **08 Agosto 2008** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	LORENZO DELLAI
Presenti:	VICE PRESIDENTE	MARGHERITA COGO
	ASSESSORI	REMO ANDREOLLI
		MARCO BENEDETTI
		OLIVA BERASI
		OTTORINO BRESSANINI
		MARTA DALMASO
		MAURO GILMOZZI
		TIZIANO MELLARINI
		FRANCO PANIZZA
Assenti:		GIANLUCA SALVATORI
Assiste:	LA DIRIGENTE	PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) detta al Titolo IV, Capo III le disposizioni per l'attuazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

In particolare gli articoli 30, 31 e 32 della citata legge disciplinano la produzione ai fini di commercializzazione, la commercializzazione, la cessione e l'utilizzo di materiale di moltiplicazione per fini forestali, appartenente alle specie elencate nell'allegato I della direttiva demandando ad apposito regolamento di stabilire le norme necessarie per l'esecuzione dei medesimi articoli.

Il Titolo I del regolamento in oggetto disciplina in attuazione delle norme appena richiamate le forme per la comunicazione ai proprietari dei materiali di base individuati dall'organismo ufficiale identificato dall'articolo 32, comma 2, della legge provinciale in oggetto, nella struttura provinciale competente in materia di foreste.

Il regolamento prevede altresì le modalità di raccolta, di acquisizione da parte della struttura provinciale competente e di cessione a terzi dei materiali di moltiplicazione per fini forestali e ornamentali.

La legge provinciale n. 11 del 2007 all'articolo 65 istituisce la cabina di regia della filiera foresta-legno ai fini della promozione dell'economia forestale e per assicurare l'informazione e la partecipazione alla definizione delle strategie e degli indirizzi di settore, il confronto e il coordinamento tra i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nei vari aspetti della politica forestale e della filiera foresta-legno.

Il regolamento in oggetto, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 65 della legge provinciale, al Titolo II disciplina la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia.

Il Titolo IX, Capo II della legge n. 11 del 2007 detta le disposizioni concernenti il fondo forestale provinciale. In particolare l'articolo 95 della citata legge istituisce la commissione forestale provinciale per la gestione del fondo stesso ai sensi dell'articolo 94 e demanda ad apposito regolamento di stabilire le modalità di funzionamento della commissione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale.

Il Titolo III del regolamento in oggetto in particolare disciplina:

- le attribuzioni e il funzionamento della commissione forestale provinciale;
- la gestione del fondo da parte della commissione attraverso aperture di credito, anticipazioni, restituzione e utilizzo di accantonamenti;

- gli interventi e le misure tecniche per la gestione dei boschi finanziabili attraverso il fondo;
- il rendiconto annuale finanziario della gestione del fondo e la relazione degli interventi effettuati e gli obiettivi fisici raggiunti in riferimento alle esigenze di miglioramento dei patrimoni forestali.

L'articolo 100 della legge provinciale n. 11 del 2007 detta le disposizioni in materia di viabilità forestale, demandando ad apposito regolamento di stabilire le norme necessarie per l'esecuzione del medesimo articolo. In particolare la disposizione in esame disciplina il transito dei veicoli a motore sulle strade forestali, stabilendo i casi di divieto di circolazione e di rilascio delle autorizzazioni da parte dei proprietari, allo scopo di evitare la denudazione, la perdita di stabilità dei terreni o il turbamento del regime delle acque e ai fini della conservazione e della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi.

Tale articolo stabilisce inoltre che il comune amministrativo competente per territorio individui e classifichi le strade forestali adibite all'esclusivo servizio dei boschi e le piste di esbosco, nonché le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, e provveda alla conseguente compilazione e aggiornamento di due distinti elenchi riguardanti le predette infrastrutture.

Il regolamento in oggetto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 100, commi 4 e 5, della legge provinciale, stabilisce al Titolo IV:

- i criteri per la classificazione delle strade forestali, quelle ad esclusivo servizio del bosco, denominate di tipo A, e quelle non adibite ad esclusivo servizio del bosco, denominate di tipo B, previste dall'art. 100 in parola;
- la procedura per la classificazione di nuove strade forestali o di strade non ancora classificate nonché per la variazione della classificazione, stabilendo la partecipazione e il coinvolgimento le amministrazioni e i soggetti interessati;
- le modalità di ricorso alla Giunta provinciale avverso i provvedimenti di nuova classificazione o di variazione;
- la regolamentazione del transito sulle strade forestali dei veicoli a motore;
- le condizioni per l'identificazione degli autoveicoli degli aventi diritto di uso civico e dei proprietari dei beni immobili serviti dalla strada;
- le modalità di rilascio da parte dei proprietari, le caratteristiche e la validità, delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali;
- la segnaletica di divieto al transito.

In esecuzione di quanto sopra richiamato, il Servizio Foreste e Fauna con il supporto del Dipartimento Risorse Forestali e Montane, ha predisposto lo schema di regolamento in oggetto.

Tale schema di regolamento, con note del Dipartimento Risorse Forestali e Montane di data 23 aprile 2008, prot. n. 2257/D326/2008 è stato inviato alle strutture di staff per le valutazioni di competenza, e, segnatamente, al Dipartimento Affari e relazioni istituzionali, al Dipartimento Affari finanziari, al Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, nonché al Dipartimento Programmazione, ricerca e innovazione.

In data 6 maggio 2008 presso il Dipartimento Risorse Forestali e Montane si è tenuta una riunione con i predetti Dipartimenti. A seguito delle osservazioni emerse nella riunione si è provveduto alla riformulazione dello schema di regolamento in oggetto e al successivo invio, con nota di data 16 maggio 2008, prot. n. 2667/D326/2008, ai predetti dipartimenti per le valutazioni di competenza.

Le osservazioni formulate dal Dipartimento Affari e relazioni istituzionali, dal Dipartimento Affari finanziari, dal Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, nonché dal Dipartimento Programmazione, ricerca e innovazione, con note rispettivamente di data 22.05.2008 prot. n. 501, di data 20.05.2008, prot. n. 964, di data 20.05.2008, prot. n. 448, in quanto condivisibili, sono state sostanzialmente recepite.

Il medesimo schema è stato oggetto di un incontro di presentazione e di confronto tenutosi in data 19 maggio 2008 presso il Dipartimento Risorse Forestali e Montane, a cui hanno preso parte il Consorzio dei Comuni Trentini, l'Associazione ASUC, la Magnifica Comunità di Fiemme, la Comunità delle Regole di Spinale e Manez e l'Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della Provincia di Trento. Le osservazioni emerse nel corso della riunione, in quanto condivisibili, sono state sostanzialmente recepite.

Successivamente, il Servizio Legislativo del Dipartimento Affari e Relazioni Istituzionali, con nota dd. 22.05.2008, prot. n. 297, ha segnalato di aver provveduto all'esame e alla stesura definitiva dello schema di regolamento unitamente al Dipartimento Risorse forestali e montane.

A seguito della procedura sopra illustrata, lo schema di regolamento è stato approvato in via preliminare dalla Giunta provinciale, con conchiuso di data 23 maggio 2008, ai fini della presentazione al Consiglio delle autonomie locali, istituito con legge provinciale 15 giugno 2005 n. 7, ed alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.

Il Consiglio delle autonomie locali, con nota dd. 3 luglio 2008, ha comunicato che nella seduta del 27 giugno 2008 è stato espresso parere favorevole allo schema di regolamento in oggetto, con le osservazioni di seguito sintetizzate:

- a) introdurre all'articolo 2 un ulteriore comma 3 che preveda garanzie ed eventualmente un *"indennizzo per l'obbligatorietà dell'iscrizione di determinati soprassuoli nei boschi da seme, rispetto alle eventuali indicazioni obbligatorie emanate dalla struttura provinciale competente in merito alle forma di gestione"*

dei soprassuoli medesimi...(omissis)□;

- b) modificare il testo dell'articolo 3, comma 2, "nel senso di prevedere l'obbligo di acquisizione da parte del soggetto che gestisce la raccolta del permesso dei proprietari dei fondi, e non semplicemente l'obbligo di informare, prima di dare inizio alle operazioni di raccolta□;
- c) modificare il testo dell'articolo 3, comma 3, nel senso di attribuire alla struttura provinciale competente in materia di controllo fitosanitario il rilascio del certificato principale di identità, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge provinciale;
- d) Valutare la possibilità, in relazione all'articolo 9, "di prevedere, nell'ambito delle modalità di funzionamento della cabina di regia e al fine di uno snellimento delle procedure che regolano il processo decisionale interno, la costituzione di eventuali sottocommissioni con potere deliberante□;
- e) riformulare il testo dell'articolo 10, comma 1, lettera a), aggiungendo il seguente periodo: □□.; qualora nei programmi sono ricompresi interventi di gestione forestale ai sensi dell'art. 56 della legge provinciale, l'approvazione dei medesimi è subordinata all'acquisizione del consenso dei proprietari da parte del funzionario delegato□;
- f) sostituire il testo dell'articolo 12, comma 1, lettera a), con il seguente: "gli accantonamenti previsti dall'arti. 93, comma 2, lettere a) e b) della legge provinciale; il versamento al fondo è effettuato dall'ente proprietario per un importo pari al 10 % del valore stimato di vendita dei prodotti a seguito della vendita dei prodotti medesimi. La commissione può stabilire la restituzione agli enti proprietari degli accantonamenti per la realizzazione di interventi di gestione forestale di cui all'articolo 56 della legge provinciale, nonché deroghe e modalità diverse di accantonamento□ e conseguentemente di sopprimere il comma 2;
- g) modificare il testo dell'articolo 12, comma 3, lettera d), sostituendo il periodo "...l'esecuzione diretta degli interventi previsti dall'art. 13, comma 1,..." con: "...l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1,..."□;
- h) aggiungere, con riferimento all'articolo 12, comma 3, "un'ulteriore lettera f), che consenta alla Provincia di destinare, a favore del Consorzio dei Comuni Trentini, risorse per sostenere la promozione e la gestione dei processi di certificazione dei boschi trentini o per approfondimenti e studi condotti a favore dei proprietari boschivi□;
- i) introdurre, con riferimento all'articolo 13, "un'ulteriore comma 3, attraverso il quale si sancisce che di norma non sono finanziabili sul fondo interventi di carattere pubblico coperti da contribuzioni

pari al 100% della spesa ammissibile□;

- j) aggiungere, con riferimento all'articolo 13, *“un'ulteriore lettera al comma 1, prevedendo tra gli interventi finanziabili dal fondo, anche la promozione e gestione di processi e sistemi di certificazione forestale□;*
- k) modificare il testo dell'articolo 17, comma 1, sostituendo il periodo □*Per l'esecuzione diretta da parte dell'ente degli interventi previsti dall'articolo 13...”* con: *“Per l'esecuzione da parte dell'ente degli interventi previsti dall'articolo 13...□;*
- l) verificare la coerenza dell'articolo 22, comma 2, lettera c), in ordine alla definizione di complessi montani fruibili, con quanto disposto dall'articolo 35;
- m) estendere la disposizione dell'articolo 29, comma 4, secondo cui i proprietari che si associano al fine della gestione dei propri patrimoni silvo-pastorali possano incaricare un soggetto capofila per il rilascio dell'autorizzazione in forma cumulativa, anche a tutti i proprietari che si accordino in tal senso.

Con riferimento alle osservazioni svolte dal Consiglio delle autonomie locali, si è ritenuto di non accogliere, in quanto non compatibili con il dettato della legge provinciale n. 11 del 2007, quelle sopra riportate sub lettere a), c) e h).

Successivamente, con nota dd. 3 luglio 2008, n. prot. 3733 a firma del Presidente della Provincia, si è provveduto a inviare lo schema di regolamento, contenente le modifiche apportate al fine di recepire, in quanto condivisibili, le diverse proposte del Consiglio delle autonomie locali, al Consiglio provinciale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

La competente Commissione permanente del Consiglio provinciale, nella seduta del 31 luglio 2008 si è espressa sullo schema di regolamento allegato, come comunicato con nota 4 agosto 2008, n. prot. 7517, a firma del Presidente del Consiglio provinciale. La Commissione permanente, nell'esprimere il proprio parere favorevole, ha richiesto che *“all'articolo 29 del regolamento sia meglio precisato il diritto previsto dall'articolo 100, comma 3, della legge provinciale n. 11, del 2007 di accedere, senza autorizzazione del proprietario della strada, da parte degli aventi diritto di uso civico, dei proprietari di beni immobili e dei portatori di minorazione□.*

Si dà atto, infine, che la procedura seguita per la predisposizione del regolamento è conforme alle direttive per la predisposizione degli atti normativi approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2358 del 4 ottobre 2002, come modificata con deliberazione del 16 dicembre 2005 n. 2640.

Tutto ciò premesso, visto ed esaminato il regolamento ed i relativi allegati

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, se ne propone l'approvazione, nella versione modificata al fine di accogliere l'osservazione della Commissione consiliare relativa all'articolo 29.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette);
- viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2358 dd. 04 ottobre 2002, n. 586 dd. 21 marzo 2003 e n. 2640 del 16 dicembre 2005, relative alle direttive per la predisposizione degli atti normativi;
- visto il parere favorevole, con osservazioni, dd. 3 luglio 2008, espresso dal Consiglio delle autonomie locali;
- visto il parere favorevole, con osservazioni, dd. 4 agosto 2008 n. prot. 7517, reso dalla competente commissione permanente del Consiglio provinciale;
- visti gli artt. 53 e 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige);
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato regolamento avente ad oggetto "Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 65, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11)";
2. di autorizzare il Presidente della Provincia ad emanare il regolamento di cui al precedente punto 1) con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

RM